

Proponente: 33.A
Proposta: 2017/2230

del 07/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1433

del 14/12/2017

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI**

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E ATTIVITA' NECESSARI AD ATTIVARE LA TECNOLOGIA CHECKPOINT SANDBLAST ALL'INTERNO DELLA RETE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell' 08/06/2017, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 24/7/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.LGS.267/2000 - variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2017-2019 e relativi allegati;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 20.11.2017, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario corrente;

Visto il provvedimento in data 31/05/2016 P.G. n. 38224 , con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, incarico dirigenziale ad interim alla Dott.ssa Lorenza Benedetti conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che:

- sia la circolare AGID N. 2 del 18.04.2017 sulle misure minime di sicurezza ICT PA, che il GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 spingono gli enti a prestare sempre più attenzione alla tutela dei dati personali e al rischio di un loro furto, incentivando l'adozione di tutti gli strumenti atti ad aumentare la sicurezza e contrastare gli attacchi informatici;
- attualmente l'ente sta utilizzando, quale sistema di protezione della rete, un'architettura Firewall CheckPoint e, al fine di aumentare il livello di sicurezza della rete nell'ottica di perseguire gli indirizzi declinati dalla normativa già citata, si ritiene prioritario implementare con ulteriori soluzioni tecnologiche questo ambito;

Dato atto che:

- dal punto di vista della sicurezza, si reputa fondamentale prevenire ulteriormente l'ingresso di ransomware, che potrebbero rendere inaccessibili tutti i documenti dell'ente e/o provocare il furto di dati personali o riservati. Questi malware entrano

generalmente attraverso le mail (come allegati o link su cui l'utente viene invitato a cliccare) e, spesso, non vengono intercettati dagli antivirus poiché utilizzano sempre nuove "firme" che vengono intercettate dagli strumenti tradizionali solo dopo un certo lasso di tempo dalla loro entrata in circolazione, esponendo così la rete a possibili attacchi;

- la tecnologia SandBlast può operare sia a livello di difesa perimetrale che come agente installato sui singoli end-point, non utilizza i sistemi usati classicamente da antivirus/ antispam, ma simula l'esecuzione dei contenuti "pericolosi" in un ambiente isolato in modo da verificare se sono nocivi e lavora inoltre sia sugli allegati delle mail, che su oggetti scaricati inavvertitamente dall'utente quando cerca di entrare nel link indicato nel testo della mail;
- il sistema SandBlast inoltre si integra e completa il sistema già in uso sulla rete dell'Ente, permette l'utilizzo dei due nodi del firewall per installare il nuovo software, evitando di avere punti che, in caso di malfunzionamenti, provochino interruzione di servizi e, dal punto di vista della gestione, utilizza gli stessi strumenti già conosciuti e usati dai sistemisti dell'ente per amministrare il firewall CheckPoint;
- è pertanto ritenuto necessario addivenire ad una evoluzione del progetto di aggiornamento del firewall, approvato con determina RUD n. 189 del 09/03/2016, introducendo la tecnologia SandBlast per garantire un sistema aggiornato alle più recenti tecnologie, migliorarne il livello di sicurezza e contrastare gli attacchi informatici, in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dalla normativa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l'affidamento della fornitura di hardware, software e attività necessari ad introdurre ed attivare la tecnologia CheckPoint SandBlast all'interno della rete dell'Ente;

Visto l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. l'importo presunto del contratto;
- d. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.;

Richiamato, l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

Considerato che, alla data del presente atto, non sono attive convenzioni Consip o INTERCENT-ER/SAT-ER di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Dato atto che:

- per la determinazione della procedura di affidamento da utilizzare si applica il valore massimo stimato dell'appalto, che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato dell'appalto, "...ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni, o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara";
- l'importo a base di gara per la fornitura è pari a € **95.000,00** (IVA ESCLUSA) e il valore massimo dell'appalto corrisponde all'importo posto a base di gara;

Dato atto che si procederà all'affidamento utilizzando il Mercato Elettronico di CONSIP e lo strumento di richiesta RdO in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 gli operatori abilitati sul portale CONSIP al bando "BENI" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" e pertanto si prescinde dalla pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in quanto trattasi di mera fornitura e di prestazioni di natura intellettuale; non è pertanto necessario redigere il **DUVRI** e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).

Dato atto che:

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002, e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 95, co. 2 e co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso, in quanto trattasi di dispositivi informatici con caratteristiche standard e stabilite dal mercato;

- la presente procedura non può essere suddivisa in lotti in quanto trattasi di fornitura di hardware, software e attività appartenenti ad un unico sistema e pertanto non frazionabile;

Dato atto, altresì, che:

- in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara che sarà attivato in sede di predisposizione della RdO su MEPA;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e nelle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni del mercato elettronico MEPA e nel capitolato speciale e nell'allegato tecnico, parti integranti del presente provvedimento quali **allegato A) e allegato B)**;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi Dott. ssa Lorenza Benedetti;

Considerato che la fornitura di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 art. 32 e 36 co. 2 lett. b) ;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

Viste:

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

- la deliberazione G.C. n. 36 del 9.3.2017, relativa a “Approvazione aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017/19” - Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore a € 40.000”
- la Circolare Segretario generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria”;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) attraverso l’utilizzo del Mercato elettronico, di CONSIP avente ad oggetto la fornitura di hardware, software e attività necessari ad introdurre ed attivare la tecnologia CheckPoint SandBlast all’interno della rete dell’Ente, per un importo di € 95.000,00 (iva esclusa) pari a €115.900,00 (iva 22%compresa);
3. di approvare il capitolato speciale di gara e l’allegato tecnico, rispettivamente **allegato A) e allegato B) e parti integranti e sostanziali** del presente atto, dando atto che lo stesso assolve a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/200 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e dall’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, con facoltà d’inserire nel capitolato e nell’allegato tecnico, fatta salva la sostanza degli atti, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili al suo puntuale perfezionamento prima della pubblicazione sul MEPA, dando fin d’ora per approvate tali precisazioni e integrazioni;
4. di dare atto che:
 - l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 2 e co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alla lettera d’invito-RdO;
 - in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in quanto trattasi di mera fornitura, comprensiva di attività di natura intellettuale;
 - non è pertanto necessario redigere il **DUVRI** e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);
5. di porre a base d’asta della gara l’importo di **euro 95.000,00** iva esclusa;
6. di dare atto che gli operatori economici saranno individuati fra quelli abilitati sul portale CONSIP al bando "BENI" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" e pertanto si prescinde dalla pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse;;
7. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura potrà essere recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni

Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

8. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
10. di prenotare la complessiva spesa presunta di **€ 115.900,00** (IVA Compresa), imputandola alla Missione:01; Programma:08; Titolo:2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014:2.02.03.02.001 del Bilancio Pluriennale 2017/2019 Esercizio 2017 - al **Capitolo 40801** del PEG 2017 denominato "Procedure gestionali e applicativi software, informatizzazione sistemi e nuove reti", codice prodotto/progetto: PD_3304; centro di costo: 0107, Contabilità ambientale: NO - (finanziato con quota parte dei proventi di alienazione azioni IREN (come disposto con deliberazioni di C.C. n. 54 dell'11/04/2017 e G.C. n. 79 del 10/05/2017, il cui ricavato è stato accertato con atto n. 526 del 29/05/2017);
11. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
12. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Lorenza Benedetti